



**POLITECNICO
MILANO 1863**

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, e successive modificazioni;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016) ed in particolare l’art. 1 comma 510;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;

Visto l’art. 59 punto 2 del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del Politecnico di Milano vigente, sulle funzioni dei dirigenti in merito all'autorizzazione a contrarre;

Visto il Regolamento Incentivi per le funzioni tecniche del Politecnico di Milano;

Considerato che l’Ateneo, nel 2024, ha sostenuto una spesa energetica pari a circa 12.8 M€;

Considerato che si rende opportuno individuare modalità di approvvigionamento dei vettori energetici che siano alternative a quelle sinora adottate e al contempo coerenti con gli obiettivi di sostenibilità che l’Ateneo si è posto nel Piano Strategico di Sostenibilità (PSS);

Considerato che le modalità individuate sono due:

- massimizzazione dell'autoproduzione di energia elettrica attraverso l'installazione massiva di impianti fotovoltaici;
- graduale abbandono dell'utilizzo del gas naturale, con la sola eccezione dell'impianto di tri-generazione;

Considerato che la domanda di energia dell’Ateneo sarà sostanzialmente legata ad un fabbisogno di energia elettrica e che tale fabbisogno dovrà coprire la quota di consumi che

l'Ateneo non sarà in grado di autoprodurre grazie all'ausilio dei propri impianti. In particolare, partendo dai fabbisogni energetici attuali, prendendo in considerazione le installazioni previste di impianti fotovoltaici e le azioni di efficientamento energetico previste da PSS, considerando inoltre lo sviluppo edilizio previsto e l'ampliamento delle utenze gestite direttamente dall'Ateneo, è possibile stimare che il prelievo di energia elettrica dalla rete pubblica in futuro si possa attestare tra 35 e 40 GWh/anno;

Considerato che la strategia energetica è in linea con la direttiva europea 2018/2001 (c.d. "RED II"), che individua una serie di importanti misure volte ad accelerare il processo di transizione ecologica in Italia e a favorire il raggiungimento degli obiettivi al 2030 stabiliti a livello comunitario;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 202506230383 del 23/05/2025 che ha autorizzato l'indizione della gara europea a procedura aperta e ha dato mandato all'Area Gestione Infrastrutture e Servizi (AGIS) e alla Commissione Energia di perfezionare gli atti di gara e bandire la relativa procedura;

Considerato che lo strumento di gara proposto da Consip S.p.A. è il Power Purchase Agreement (PPA), un contratto a lungo termine tramite il quale un grande consumatore (PoliMI) acquista energia elettrica dal proprietario di un impianto a fonte rinnovabile ad un prezzo determinato;

Considerato che il PPA verrà stipulato a valle di una gara europea a procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 36/2023, da espletarsi tramite il sistema Application Service Provider (ASP) di Consip S.p.A.;

Considerato che il PPA si compone di due differenti quote di fornitura di energia elettrica fornita, entrambe provenienti da impianti di produzione da fonte rinnovabile:

- una quota, definita come "Quota Baseload", che deve essere fornita a prezzo fisso, per una capacità pari a 2 MW per ogni ora dell'anno;
- una quota, definita "Quota Residuale", complementare alla Quota Baseload, che deve essere fornita a prezzo variabile.

Il Quantitativo di energia elettrica oggetto della presente procedura è stimato pari a 35 GWh/anno;

Considerato che il “Programma triennale degli acquisiti di beni e servizi 2025-2027”, approvato con delibera n. 202412170096 del 17 dicembre 2024, non prevedeva la procedura in oggetto poiché l'iter di progettazione della gara che comprendeva anche la definizione e l'individuazione dell'opportunità economica di avviare un contratto di PPA si è concluso in data successiva alla scadenza per la definizione della programmazione. Nel programma triennale erano presenti procedure annuali di adesione a convenzione CONSIP per fornitura di energia elettrica per volumi equivalenti;

Considerato pertanto che la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 202506230383 del 23/05/2025 ha autorizzato la modifica al “Programma triennale degli acquisiti di beni e servizi 2025-2027” inserendo la procedura “Contratto di lunga durata avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica proveniente da fonte rinnovabile”, per l'importo di € 77.880.115,00 e la durata di 108 mesi;

Considerato che l'importo massimo posto a base d'asta è pari ad € 53.196.800,00 oltre IVA e oneri di legge, così articolato:

- per la quota fornita a prezzo fisso, il volume di 17.520 MWh/anno per il prezzo fisso di €90/MWh, valore stimato sulla base del valore di riferimento medio e massimo, dei vari mesi dell'anno, desumibile dal “PUN (Prezzo Unico Nazionale) Index GME (Gestore Mercati Energetici);
- per la quota fornita a prezzo variabile, l'importo complessivo di gara è stato stimato moltiplicando il volume di 17.480 MWh/anno per il prezzo di € 110/MWh, valore stimato sulla base del valore medio dell'anno 2024, desumibile dai PUN index mensili pubblicati dal GSE. Il valore di € 110/MWh è da intendersi solo come stima ai fini di calcolare l'importo nominale della gara, mentre il prezzo effettivamente pagato sarà pari al PUN index mensile, variabile per ciascun mese, maggiorato dello spread offerto in sede di gara. Sarà inoltre prevista una clausola di limitazione del prezzo variabile al valore del prezzo variabile in convenzione CONSIP vigente per ciascun periodo;
- componenti altre da componente energia (oneri generali, servizi di rete, dispacciamento): 35.000 MWh/anno x 90 €/MWh; tale valore va inteso come stima ai fini del valore nominale di gara, gli oneri effettivamente pagati sono determinati dagli enti competenti e non sono negoziabili;

Considerato che la durata massima del contratto è di 8 anni, decorrenti dal 1° gennaio 2026;

Considerato che l'Ateneo prevede che, nell'arco della durata del contratto, possano essere aggiunti alla fornitura ulteriori punti di consegna (POD) oltre a quelli già attivi al momento dell'avvio della fornitura oggetto della gara, per una potenza complessiva disponibile non superiore ai 2 MW, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) D.Lgs. 36/2023. Sarà quindi possibile inserire nel contratto PPA nuove utenze di piccola o media dimensione, mentre in caso di nuove utenze rilevanti, con particolare riferimento all'espansione del Politecnico di Milano nell'Area denominata "Goccia" di Bovisa, saranno valutati contratti appositi rispetto allo specifico profilo di produzione e consumo elettrico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 120, comma 9, D.Lgs. 36/2023, è previsto un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto per l'importo massimo di € 10.639.360 oltre IVA e altri oneri di legge;

Considerato pertanto che l'importo complessivo a base di gara, calcolato secondo le modalità di cui all'art. 14, comma 4 D.Lgs. 36/2023, è pari a € 63.836.160,00 è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;

Considerato che non sono previsti oneri della sicurezza non soggetti a ribasso perché trattasi di mera fornitura;

Considerato che l'appalto è costituito da un unico lotto poiché la natura dell'affidamento – che prevede la fornitura di energia elettrica da impianti rinnovabili di nuova costruzione – rende antieconomica e irrazionale una suddivisione in lotti distinti. La frammentazione dell'appalto comporterebbe, infatti, la necessità di realizzare una pluralità di impianti dedicati per ciascun lotto, con conseguente incremento ingiustificato dei costi complessivi di realizzazione e gestione, nonché rilevanti criticità sotto il profilo della sostenibilità economica e della redditività degli interventi per gli operatori economici di settore.

Inoltre, la suddivisione in lotti di dimensioni ridotte risulterebbe disincentivante per il mercato, in quanto le economie di scala verrebbero compromesse e la costruzione di più impianti, destinati a forniture parziali limitate e di modesta entità, non risulterebbe conveniente né sotto il profilo tecnico né sotto quello economico. A ciò si aggiunge che il volume del profilo di prelievo associato ai singoli lotti risulterebbe incongruente rispetto alla tipologia di contratto prevista, compromettendo la sostenibilità tecnico-economica delle forniture e rendendo difficoltosa la formulazione di offerte competitive da parte degli operatori economici interessati. Tale assetto determinerebbe, quindi, un concreto rischio di

una limitata partecipazione del mercato su alcuni lotti, con conseguente pregiudizio per la concorrenza e per il soddisfacimento del fabbisogno della stazione appaltante;

Considerato che trova applicazione il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori addetti al settore elettrico, identificato dal codice K051;

Considerato che sono richiesti quali requisiti di partecipazione, come rettificati dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 202507280479 del 28/07/2025:

- requisiti di ordine generale relativi alla moralità degli operatori economici ai sensi degli artt. 94 e 95 D.Lgs. 36/2023;
- requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. a): iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- requisiti di capacità economici finanziaria, ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. b): fatturato globale maturato nei migliori tre anni dei cinque precedenti la pubblicazione del bando almeno pari € 80.000.000,00 IVA esclusa;
- requisiti di capacità tecnico-professionale, ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. c):
- fornitura di almeno 3 GWh all'anno di energia con garanzie d'origine per almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, anche come somma di più contratti di fornitura;
- la disponibilità (intesa come proprietà, comproprietà o accordo commerciale di altro tipo) di almeno 2 MW di impianti da fonte rinnovabile.

I requisiti di partecipazione sono richiesti al fine di garantire la sostenibilità dei progetti per la realizzazione o il rifacimento degli impianti da FER, che hanno usualmente costi iniziali d'investimento molto elevati a fronte, di più modesti costi di esercizio e manutenzione.

Considerato che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 D.Lgs. 36/2023;

Considerato che la procedura di gara sarà interamente gestita in ogni sua fase fino all'aggiudicazione con sistemi telematici, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 36/2023, tramite il sistema ASP di Consip;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, di indire gara europea a procedura telematica aperta finalizzata alla stipula di un contratto di lunga durata avente ad oggetto la fornitura

di energia elettrica proveniente da fonte rinnovabile, *cd.* Power Purchase Agreement, tramite Application Service Provider (ASP) di Consip, per l'importo massimo di € 63.836.160,00 al netto dell'IVA, comprensivo di tutte le possibili ed eventuali modifiche contrattuali da effettuarsi in corso di esecuzione, per la durata massima di 108 mesi;

di nominare Responsabile Unico del Progetto il dott. Fulvio Mongilardi;

di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto la dott.ssa Marica Angela Fumagalli;

la copertura finanziaria sarà assicurata dalle voci del budget triennale 2026-2028 dedicate alla fornitura di energia elettrica;

di autorizzare l'accantonamento del fondo incentivi per le funzioni tecniche, nella misura del 2%, calcolato sull'importo posto a base di gara, per la durata massima contrattuale, pari ad € 1.276.723,00.

L'accantonamento viene effettuato annualmente dall'Area Amministrazione e Finanza a valere sui progetti di imputazione della spesa per l'esecuzione del contratto.

L'accantonamento della quota del fondo relativa all'importo delle opzioni verrà disposta solo in caso di effettiva attivazione dell'opzione contrattuale.

La definizione dell'incentivo per le diverse fasi è così definita:

- RUP e collaboratori – 20%
- Programmazione – 20%
- Progettazione – 10%
- Affidamento – 10%
- Esecuzione – 40%

Il Direttore Generale

Ing. Graziano Dragoni

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente